



M.I.U.R



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE *Silvio Lopiano*
Liceo CLASSICO - Liceo SCIENTIFICO - Istituto Statale d'ARTE
Via Marinella - Cetraro Marina (CS) Tel 0982-92007 fax 098291071
www.ilceidicetraro.com cspc1400x@istruzione.it



Comunità Europea

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PRINCIPI GENERALI

Le norme del regolamento interno dell'IIS "Silvio Lopiano" tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi.

L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale.

In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale ATA, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine fa proprio lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249 del 24.6.98, D.P.R. 235 del 21.11.2007 e C.M. del 31/07/2008).

Il rispetto di tutte le norme, la regolarità e l'efficienza della vita scolastica sono affidati alla responsabilità dei docenti, del personale ATA, degli alunni e dei genitori prima che alle misure disciplinari. Nel caso in cui si verificano comportamenti scorretti per situazioni di inadempimento o di infrazione della normativa vigente si applicano i procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti per legge (cfr. artt. 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e il successivo art. 7 del presente Regolamento).

PARTE I

LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 1 – Libertà di espressione

1. Bachecca alunni (cfr. art. 2 comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono nell'ambito dell'istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre fogli, cartelli ed avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno degli studenti eletto nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere. Il dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all'organo di garanzia.

È vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all'interno dell'istituto senza autorizzazione del dirigente scolastico.

2. bacheca genitori

I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre fogli, cartelli e avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l'esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, ecc. valgono le stesse indicazioni dell'ultimo capoverso del precedente comma.

Art. 2 – Libertà di assemblea degli studenti (cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Definizione di assemblea

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali d'istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni. È consentito lo svolgimento di una *Assemblea di Istituto* e, per ciascuna classe, di un'*Assemblea di Classe* al mese, nel limite di quattro ore di lezione la prima e di due ore la seconda.

2. Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

- a. L'assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. L'insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe, nonostante non debba essere presente in aula. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale, a cura di chi presiede l'assemblea o di un segretario appositamente nominato. Altra assemblea di classe mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
- b. L'assemblea di Istituto si svolge durante le lezioni, dal mese di ottobre al mese di aprile e va richiesta al Dirigente Scolastico, indicando la data di convocazione e l'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari. L'assemblea va, comunque, sempre concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Al medesimo Dirigente va richiesta l'eventuale partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo o anche per incontri tra rappresentanti di classe. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti in servizio e quelli che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti.
- c. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali secondo i criteri previsti dall'art. 4.

3. Funzionamento dell'assemblea di Istituto

Per il proprio funzionamento l'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un

regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Il Dirigente scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.

Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli Studenti dell'Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato si svolgono al di fuori dell'orario di lezione. Il Dirigente scolastico può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto. Della seduta deve essere redatto un verbale da far pervenire al dirigente scolastico entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui la riunione si è tenuta.

4. Formazione autonoma di gruppi di studio (cfr. art. 2 comma 10 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

I gruppi di studio fuori dall'orario scolastico possono svolgersi con la necessaria assistenza e/o partecipazione del personale docente e ATA disponibile. La scuola mette a disposizione degli alunni, nei giorni di apertura della scuola, un'aula per lo svolgimento di attività parascolastiche. Su richiesta degli interessati, altre aule potranno essere messe a disposizione per gruppi di studio. La richiesta delle aule deve essere avanzata a cura dei rappresentanti degli studenti, che formuleranno un calendario delle attività dei gruppi di studio, da presentare al Dirigente scolastico per motivi organizzativi. Occorre l'indicazione nominativa di un docente responsabile e del numero dei partecipanti previsti per ogni gruppo; i gruppi possono accedere alle aule loro assegnate soltanto in presenza dei responsabili. L'assegnazione delle aule sarà subordinata all'indispensabile servizio di pulizia e manutenzione dei locali. Nel caso di richieste di gruppi di studio che prevedano la presenza di esperti esterni alla scuola, è necessaria la delibera del Consiglio di Istituto, previo consenso del Dirigente. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti devono provvedere al riordino o riassetto delle aule utilizzate. Il decoro dell'ambiente e la conservazione delle sue suppellettili sono affidate alla cura ed alla responsabilità degli utenti che ne rispondono singolarmente.

Art. 3 – Libertà di assemblea dei genitori

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:

1. Assemblee di Classe.

È possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al dirigente scolastico apposita istanza scritta almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. L'istanza deve essere firmata dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione, i richiedenti comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono essere invitati il dirigente scolastico, i docenti e gli studenti della classe.

2. Assemblea di Istituto.

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al

numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento. Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta fatta pervenire almeno cinque giorni prima al Dirigente.

PARTE II

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI NELL'ISTITUTO

(Cfr. la tabella sintetica di cui all'allegato 1)

Art. 4 – Comportamento corretto (cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica; più in concreto sono tenuti a intervenire puntualmente alle lezioni, a presentare il libretto in caso di richiesta dell'insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati.
2. Gli studenti possono accedere negli edifici della sede centrale della succursale cinque minuti prima dell'orario definito dal consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico e potranno entrare in aula solo al suono del primo campanello.
3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo, in cui possono uscire dalle aule e sostare nei corridoi, nell'atrio della scuola, ma non possono uscire dai locali scolastici per accedere al cortile interno.
4. Sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell'edificio, le norme vigenti sul divieto di fumare.
5. Durante l'orario di lezione i telefoni cellulari dovranno essere spenti.

Art. 5 – Corretto uso delle strutture scolastiche (cfr. art. 3 comma 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica.
2. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali.
3. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Art. 6 – Osservanza delle disposizioni di sicurezza e assicurazione infortuni (cfr. art. 3 comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nell'opuscolo informativo sulla sicurezza nella scuola che viene distribuito all'interno del libretto delle giustificazioni all'inizio di ogni anno scolastico.

2. Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto.
3. In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio, deve comunicare immediatamente il fatto al dirigente scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.

Art. 7 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari (cfr. art. 4 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
2. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza non giustificata
 - b. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa
3. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.L.vo 626/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività a scuola.
5. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.
6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.

Art. 8 – Sanzioni disciplinari (cfr. art. 4 commi 1, 2, 3 e 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. ammonizione verbale
 - b. ammonizione scritta
 - c. censura scritta
 - d. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
 - e. esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Tali sanzioni disciplinari devono essere intese in un'ottica correttiva e non punitiva.

2. Lo studente riceve la sanzione disciplinare *dell'ammonizione scritta* quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici o non frequenta regolarmente le lezioni (presenta assenze non giustificate e ritarda nell'ingresso o anticipa l'uscita in maniera abituale e tale da compromettere l'attività didattico-educativa (cfr. art. 7 comma 1- 2 del presente Regolamento).
3. Il Consiglio di Classe, in occasione dello scrutinio quadrimestrale o finale, nel rispetto della griglia di valutazione della condotta deliberata dal Collegio dei Docenti che comprende diversi indicatori, per la parte relativa alle sanzioni disciplinari, di norma, assegna otto come voto di condotta allo studente che ha ricevuto n. 1 sanzione dell'ammonizione scritta nel corso del quadrimestre. Nel caso di più ammonizioni si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4. Naturalmente la valutazione dell'indicatore relativo alle sanzioni disciplinari si

somma con la valutazione degli altri indicatori compresi nella griglia di valutazione già richiamata.

4. Lo studente riceve la sanzione della *censura scritta* per:
 - a. ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni
 - b. aver violato il Regolamento di Istituto (cfr. art. 7 comma 3 del presente Regolamento)
 - c. avere compromesso il regolare svolgimento dell'attività scolastica (art. 7 comma 4 del presente Regolamento)
 - d. essersi allontanato senza permesso durante le attività didattiche a scuole e/o svolte al di fuori dell'edificio scolastico.
5. Allo studente che ha ricevuto la sanzione della *censura scritta*, il Consiglio di Classe assegna sette come voto di condotta in occasione dello scrutinio, sempre nel rispetto di quanto già evidenziato nel precedente comma 3 del presente articolo. Il provvedimento di *censura scritta* viene annotato nel fascicolo personale dello studente.
6. Lo studente riceve la sanzione *dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica* da 1 a 15 giorni nei seguenti casi:
7. Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo il Consiglio di Classe assegna sei come voto di condotta in occasione dello scrutinio sempre nel rispetto di quanto già evidenziato nel precedente comma 3 del presente articolo. Oltre alla sanzione disciplinare l'organismo competente delibera la decadenza dello studente dall'eventuale esercizio della funzione di rappresentante di classe o di istituto. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica viene annotato nel fascicolo personale dello studente.
8. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo per un periodo superiore ai *quindici giorni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi*
 - a. in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale
 - b. quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica
 - c. quando commette oltraggio nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti

Il provvedimento viene annotato nel fascicolo dello studente.

Il voto di condotta degli scrutini quadrimestrali viene formulato in stretta relazione con il percorso formativo del singolo studente.

Art. 9 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari (cfr. art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) e procedure operative.

1. Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a. i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al comma 1 dell'art. 7 del presente Regolamento
 - b. il Dirigente scolastico o il docente Delegato del Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio di Classe per l'ammonizione scritta relativa al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento
 - c. il Dirigente scolastico per la sanzione della *censura scritta* relativa ai commi 3-4 dell'art. 7 del presente Regolamento
 - d. il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione
 - e. dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni
 - f. il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
 - g. il Consiglio d'Istituto per l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

- h. la Commissione d'esame per le sanzioni relative a mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame; tali sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni (comma 11 art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)
2. Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
 3. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art. 4 dello Statuto degli studenti e cioè che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni", nel caso di ammonizione, censura o allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all'organismo che ha deliberato la sanzione.
 4. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 10 Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse all'organismo di garanzia costituito nell'Istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.
2. L'organismo di garanzia dell'Istituto è designato dal consiglio di istituto ed è composto come segue: Dirigente o suo delegato, con funzione di presidente, n. 1n docente, n. rappresentante degli studenti, e n. 1 rappresentante dei genitori.
L'organismo di garanzia decide sulle controversie nel termine di dieci giorni (comma 1 art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti) dal ricevimento dell'istanza

PARTE III

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 11 Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie (art. 5-bis comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).
2. Durante le prime due settimane di inizio delle attività didattiche, nell'ambito delle iniziative di accoglienza, sono presentati e condivisi lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Piano dell'offerta formativa, il Regolamento d'istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, nei tempi e con le modalità stabilite dai competenti organi Collegiali.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(ex art. 3 del D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235; Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondari; *GU* n. 293 del 18/12/2007)

La scuola offre percorsi formativi che, in ottemperanza ai principi costituzionali, mirano ad avviare il giovane a diventare maturo, autonomo e responsabile.

A tale scopo, la scuola è "ambiente educativo" e le attività che arricchiscono l'offerta formativa danno modo agli studenti di approfondire tematiche attuali e vicine ai loro interessi, ma anche di particolare valore culturale e sociale, per preparare cittadini maturi e consapevoli.

La condivisione ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali ed irrinunciabili per realizzare gli obiettivi precisi della scuola.

Per tale motivo, il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che governa l'impegno formativo e che consente la realizzazione di una relazione educativo-didattica positiva. Da ciò ne consegue che i rapporti sono costruiti sulla scorta della reciprocità dei diritti e dei doveri.

Carta dei servizi, Regolamento d'istituto, Piano dell'Offerta Formativa contengono riferimenti espliciti al sistema di diritti e dei doveri dei soggetti coinvolti nel rapporto educativo.

Il genitore, sottoscrivendo il presente patto, assume impegni specifici rispetto alla necessità di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e di sollecitarne l'osservanza da parte dello studente.

Il genitore, inoltre, nel sottoscrivere il presente patto è, altresì, consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni così come delineate nel vigente regolamento di istituto.

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.

La scuola e i docenti si impegnano a:

- rispettare le norme contrattuali vigenti;
- creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori;
- promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per motivarlo all'apprendimento;
- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
- rispettare il divieto d'uso dei telefoni cellulari;
- rispettare il limite di gg. 15 per la riconsegna delle verifiche scritte opportunamente valutate;

- comunicare immediatamente l'esito delle valutazioni.

Gli studenti si impegnano a:

- prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
- assumere il rispetto degli altri come dimensione costitutiva dello stare a scuola;
- rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare a casi eccezionali gli ingressi alla seconda ora e le uscite anticipate;
- presentare sempre la giustificazione per le assenze;
- frequentare con regolarità le lezioni;
- essere fornito di libri e corredo scolastico;
- rispettare il divieto dell'uso di telefoni cellulari;
- partecipare responsabilmente alla vita della scuola;
- svolgere i compiti assegnati con cura, diligenza e sistematicità;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
- essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, vigilando che nessuno rechi danni agli arredi e alle strutture.

I genitori si impegnano a:

- prendere visione del Regolamento della scuola e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e rispettarli;
- far rispettare ai propri figli l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali e giustificare sempre le assenze;
- garantire e vigilare sulla frequenza regolare dei propri figli;
- controllare quotidianamente il libretto delle comunicazioni scuola/famiglia;
- controllare che l'alunno rispetti le regole della scuola (sia quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico, rispetti il divieto dell'uso di videofonini,...), che partecipi responsabilmente alla vita della scuola, e che svolga i compiti assegnati con cura, diligenza e sistematicità;
- partecipare alle riunioni previste in particolare quelle all'inizio dell'anno nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che saranno svolte nell'anno;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e di ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento;
- sensibilizzare i propri figli ad essere corresponsabili nel rispetto delle cose e delle persone, vigilando che nessuno rechi danni agli arredi e alle strutture.

PARTE IV FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI

Art. 12 Frequenza delle lezioni (cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

1. La frequenza puntuale delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria dalla prima all'ultima ora di ogni giorno. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula un solo studente per volta, per breve tempo e per valide ragioni: la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione del voto di condotta.
2. Gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente al dialogo educativo attraverso la correttezza, la puntualità, la fedeltà agli impegni e un costruttivo apporto alla vita scolastica; sono tenuti a presentare il libretto in caso di richiesta dell'insegnante, a restituire tempestivamente i compiti in classe debitamente firmati, esponendo eventualmente le proprie osservazioni.

Art. 13 Motivazione delle assenze dei figli da parte dei genitori

1. I genitori degli alunni iscritti all'Istituto dovranno ritirare personalmente il libretto delle giustificazioni presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare e controfirmare il libretto nuovo.
2. Le motivazioni delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull'apposito libretto personale, saranno accettate dal docente della prima ora in servizio nella classe. Le assenze superiori ai cinque giorni sono giustificate previa presentazione di certificato medico. Se invece l'assenza prolungata è riconducibile a motivi di famiglia, l'allievo potrà essere riammesso in classe sulla base della dichiarazione scritta di uno dei genitori.
3. Ai genitori si chiede di collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche controllando periodicamente il libretto delle assenze, il diario e i compiti in classe, intervenendo alle udienze con i docenti, prendendo visione delle eventuali comunicazioni scritte, redatte periodicamente dal Consiglio di Classe e dalla Dirigenza e inviate per posta tramite la segreteria della scuola o scritte sul diario.

Art. 14 Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti

1. È competenza dell'insegnante della prima ora richiedere le motivazioni delle assenze e annotare la giustificazione sul registro di classe. Nel caso l'allievo non presenti la motivazione dell'assenza, l'insegnante della prima ora lo ammette in classe, annotando sul registro di classe tale mancanza. Se il giorno successivo lo studente in questione non presenterà la motivata richiesta di giustificazione, l'insegnante della prima ora segnalerà il caso al Dirigente Scolastico o al suo delegato. Il Dirigente Scolastico farà avvertire la famiglia, in modo da poter regolarizzare la situazione. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.
2. Il docente coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.

Art. 15 Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

1. Gli allievi sono tenuti a rispettare l'orario di ingresso a scuola assicurando di trovarsi in classe al suono della seconda campanella e, in casi eccezionali se in ritardo motivato, sono ammessi in classe dal Dirigente, o da un suo delegato.
2. Nel caso in cui il ritardo non è adeguatamente motivato con apposita giustificazione preventiva sul libretto delle giustificazioni, lo studente viene ammesso in classe secondo le modalità di cui al comma precedente, ma non giustificato.
3. Qualora l'eccezionalità del ritardo dovesse ripetersi, il Dirigente Scolastico, su segnalazione del docente coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia dello studente e ad applicare le norme di cui al precedente art. 8 del presente regolamento.
4. Limitatamente agli studenti pendolari i cui mezzi di trasporto non coincidono con l'orario di funzionamento delle attività scolastiche, ricevono previa richiesta del genitore, apposito permesso di entrata posticipata per il tempo strettamente necessario a recarsi dal punto di arrivo del mezzo pubblico a scuola.

Art. 16 Uscite anticipate di singoli allievi

1. La Dirigenza può autorizzare i singoli alunni a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni esclusivamente per casi straordinari e gravi, opportunamente documentati, dietro presentazione di richiesta scritta da presentare entro la fine della ricreazione; tale uscita anticipata sarà annotata sul registro a cura dell'insegnante in orario. Gli alunni maggiorenni potranno lasciare autonomamente la scuola, mentre i minorenni dovranno essere rilevati da uno dei genitori o da

un suo incaricato fornito di delega scritta corredata dalla copia del documento di riconoscimento.

2. Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Dirigenza e del Coordinatore del Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia dello studente e ad applicare le norme di cui al precedente art. 8 del presente regolamento.
3. Limitatamente agli studenti pendolari i cui mezzi di trasporto non coincidono con l'orario di funzionamento delle attività scolastiche, ricevono previa richiesta del genitore, apposito permesso di uscita anticipata per il tempo strettamente necessario a recarsi dalla scuola al punto di partenza del mezzo pubblico.

Art. 17 Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi

1. La Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. L'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli studenti minorenni per il tramite dei loro figli con almeno un giorno di anticipo mediante avviso scritto sul registro di classe, allo scopo di assicurare la tempestiva comunicazione alle famiglie. Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso.

Art. 18 Astensioni collettive dalle lezioni

1. Nel caso di studenti che non si presentano alle lezioni per manifestazioni non organizzate dall'Istituto, il docente annoterà sul registro «ammesso alle lezioni, ma non giustificato».

Art. 19 Esonero dalle attività sportive

1. Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.
2. L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al dirigente scolastico e firmata da un genitore; 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso.

PARTE V

AULE SPECIALI E CORTILE INTERNO

Art. 20 Biblioteca

1. Il servizio di Biblioteca è affidato ai docenti incaricati, che ne garantiscono il funzionamento durante l'orario delle lezioni oltre a curarne la corretta organizzazione. Professori, studenti, personale ATA hanno diritto di usufruire della biblioteca sia per la consultazione sia per il prestito. Per usufruire di tale diritto bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:
 - a. La biblioteca funziona nel periodo scolastico, a partire dall'inizio dell'anno, salvo eccezioni per motivi di inventario o di indisponibilità degli insegnanti incaricati, fino alla conclusione delle lezioni.
 - b. Il servizio prestiti (distribuzione e riconsegna libri) funzionerà in orario concordato ogni anno con la dirigenza.
 - c. Durante l'orario di apertura presterà assistenza il personale docente incaricato, che guiderà gli utenti alla corretta registrazione della richiesta di consultazione e dell'avvenuto prestito nelle forme stabilite e compilerà la scheda da riporre nello schedario dei prestiti. Il docente incaricato si accerterà dello stato di conservazione dei materiali prestati e, qualora li trovasse già in condizioni non perfette, dovrà prenderne

nota, affinché non venga attribuita la responsabilità allo studente che li ritira in quel momento. I testi devono essere riconsegnati direttamente agli insegnanti addetti, che apporranno sul registro e sulla scheda l'indicazione della restituzione, dopo essersi accertati che il testo venga restituito senza essere stato manomesso. In caso contrario, si addebiteranno i danni alla persona che lo riconsegna. Per il prestito tutti devono fare ricorso esclusivamente agli insegnanti incaricati del servizio biblioteca.

- d. I libri possono essere presi in prestito per la durata massima di un mese. E' possibile rinnovare più volte il prestito dello stesso testo, se nel frattempo non ne è stata fatta richiesta da altri. Le opere escluse dal prestito sono soltanto consultabili in sede. Si possono concedere deroghe per gli insegnanti che volessero usarle in classe nelle sole ore di lezione.
- e. Data la finalità educativa e non di semplice custodia di materiali culturali della biblioteca dell'istituto, si ammette la visita di intere classi sotto la guida di un insegnante, che preavviserà gli incaricati ed assumerà la responsabilità della vigilanza.
- f. Dei dizionari linguistici in dotazione, una parte viene riservata alla sola consultazione in biblioteca. Altri possono essere concessi in consultazione in classe, secondo le indicazioni dei docenti incaricati.
- g. Chi prende un libro in prestito è interamente responsabile della buona conservazione dello stesso. I libri non vanno né annotati né sottolineati e neppure prestati ad altri. In caso di deterioramento o di smarrimento, il titolare effettivo del libro deve ricomprarne un altro uguale a quello manomesso o perduto. In caso di impossibilità a recuperare il libro perché ormai fuori commercio, dovrà versare la somma corrispondente al prezzo aggiornato del testo.
- h. In caso di sottrazione da parte di ignoti, il responsabile della biblioteca deve farne denuncia al dirigente scolastico, perché egli possa ottemperare alle disposizioni di legge vigenti.
- i. I docenti, il personale ATA e gli studenti possono usufruire delle riviste a cui la scuola è abbonata, per consultazione o per prestito, per un periodo non superiore a 10 giorni.

Art. 21 Laboratori e sala per proiezione di audiovisivi

1. Per permettere un uso più efficiente dei laboratori, per conoscere il reale grado di utilizzo degli stessi e per rendere direttamente responsabili gli utenti del corretto uso del materiale scolastico adoperato, ogni laboratorio si dà un proprio regolamento, predisposto dal docente responsabile. Per tutti i laboratori valgono le seguenti disposizioni comuni:
 - a. Per ogni laboratorio o sala per proiezione di audiovisivi è esposto un calendario di prenotazione dei locali e delle loro dotazioni. Gli insegnanti effettueranno la prenotazione su tali calendari, in accordo con il responsabile incaricato.
 - b. Gli insegnanti sono autorizzati dal dirigente scolastico a presentare direttamente al responsabile incaricato le richieste di materiale per le esperienze, di registrazione di programmi televisivi o di quanto necessario per le loro lezioni.
 - c. A ciascun docente che ne faccia esplicita richiesta il responsabile incaricato consegnerà l'elenco del materiale disponibile.
 - d. Qualora un gruppo di studenti, per particolari esigenze di ricerca e di studio nell'ambito di un progetto didattico che la classe di appartenenza sta sviluppando, necessiti di utilizzare le strutture dei laboratori durante l'orario delle lezioni, ma al di fuori delle normali esercitazioni programmate per tutta la classe, può accedervi, previa autorizzazione del docente della classe, solo sotto la sorveglianza di un docente o di un incaricato.

Art. 22 Uso del cortile interno

1. Gli studenti sono tenuti a mantenere il cortile interno sempre pulito e a sostarvi solo per il tempo necessario all'ingresso e all'uscita dalla scuola.
2. Il parcheggio interno è riservato al solo personale scolastico ed è fatto divieto agli studenti di parcheggiare all'interno del cortile della scuola le proprie autovetture.
3. Appena saranno terminati i lavori di sistemazione del cortile, sarà assegnato agli studenti un apposito spazio per parcheggiare i motorini ad eccezione di tutti i veicoli con più di due ruote.

PARTE VI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 23 Definizione di visita e viaggio di istruzione

1. Le attività didattiche svolte all'esterno dell'istituto si possono distinguere in visite guidate (di un solo giorno) e viaggi d'istruzione (di più giorni) (C.M. n. 291/92, capo 3 comma 1a e 1c) ivi compresi i seminari residenziali, gli scambi e i soggiorni di studio all'estero e gli eventuali viaggi premio riguardanti la classe.
2. La partecipazione a iniziative di accoglienza della prima classe, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, convegni e conferenze, nonché le visite a Enti o aziende rientreranno nelle "espansioni didattiche" decise dal Consiglio di Classe non si sommeranno ai giorni previsti per i viaggi d'istruzione. Lo stesso dicasi a proposito delle gare sportive, predisposte dal U.S.P. di Cosenza (C.M. n. 291/92, capo 3 comma 1b e 1c, capo 7 comma 1).

Art. 24 Organizzazione

1. L'organizzazione dei viaggi di istruzione è regolamentata dalle norme contenute nella C.M. 14/10/1992 n. 291 ed è affidata ad un docente delegato dal collegio dei docenti, coadiuvato da un assistente amministrativo, che, sentiti i Consigli di Classe, si occupa di individuare un certo numero di mete coerenti con i piani di studio dei tipi di classe.
2. Il docente incaricato, insieme all'assistente amministrativo, di concerto con il DSGA, individua le agenzie cui richiedere i preventivi. L'assistente amministrativo inoltrerà le richieste di preventivo alle agenzie individuate. Ottenuti i preventivi ed espletata la gara nelle forme previste dal D.I. n. 44/2001, verranno comunicate le quote di partecipazione alle classi e richiesto agli studenti di confermare l'adesione versando in tempi brevi un acconto.
3. Gli studenti possono disporre complessivamente di cinque giorni per i viaggi di istruzione.
4. La riduzione dei giorni di effettivo svolgimento delle attività didattiche causata da eventi riconducibili alla responsabilità degli studenti comporta l'annullamento automatico di tutti i viaggi di istruzione e di tutte le visite guidate programmate.
5. La partecipazione degli allievi ai viaggi d'istruzione è subordinata al comportamento disciplinare mantenuto durante l'anno scolastico in corso e di quello tenuto eventualmente nei viaggi d'istruzione dell'anno precedente.
6. Il viaggio di istruzione e/o la visita guidata può essere effettuata se a partecipare sono almeno i 2/3 degli alunni iscritti e frequentanti la classe.
7. Le classi prime e seconde potranno effettuare viaggi di istruzione solo in Italia, mentre le classi terze, quarte e quinte potranno effettuare viaggi anche all'estero.
8. Il periodo di effettuazione dei viaggi d'istruzione di più giorni deve essere circoscritto alla seconda quindicina di marzo (bassa stagione) eccezion fatta per i convegni, i seminari residenziali, gli scambi o i soggiorni di studio all'estero.
9. Una volta che il viaggio è stato approvato dal Consiglio di Classe, si richiede agli studenti il saldo finale unitamente alla documentazione di rito.

Art. 25 Funzione degli accompagnatori

1. Gli accompagnatori devono essere componenti del Consiglio di classe. Essi si assumono la responsabilità dell'accompagnamento e della sorveglianza degli studenti durante gli spostamenti, le soste, le escursioni e le visite (art. 2047 del Codice Civile) e sono tenuti a rispettare l'impegno.
2. I docenti accompagnatori (uno ogni quindici allievi), documentati sui luoghi da visitare, devono fare in modo che gli orari prefissati siano rispettati per evitare spiacevoli contrattempi e inutili perdite di tempo. Anche se per ogni viaggio sarà designato un capogruppo, ogni accompagnatore dovrà essere in grado di gestire la propria classe in maniera autonoma.
3. Gli insegnanti accompagnatori, dopo l'approvazione generale delle mete dei viaggi d'istruzione per classe, non potranno cambiare la destinazione stabilita né modificare l'itinerario previsto, tranne per cause di forza maggiore.
4. In conformità alla tabella D – profili ATA modificati ai sensi dell'art. 36, comma 5 del CCNL 26/5/1999 'A/2 profilo del Collaboratore scolastico', il Dirigente, in sostituzione di un docente che si rende indisponibile per accertati motivi e nel caso in cui non venga individuato un sostituto tra i colleghi dell'istituto, ha facoltà di nominare quale accompagnatore un componente del personale A.T.A. I docenti accompagnatori di ogni classe si impegnano a consegnare al Dirigente Scolastico, alla fine del viaggio, una dettagliata relazione sulla gita effettuata.

PARTE VII

RAPPORTI CON GLI ENTI ESTERNI

Art. 26 Concessione nominativi studenti ad Enti e/o ditte richiedenti

1. La Segreteria dell'istituto è autorizzata a concedere nominativi di studenti a condizione che l'allievo abbia espresso l'assenso all'accesso ai dati personali al momento della domanda di iscrizione.
2. In tal caso, la Segreteria potrà fornire i nominativi degli studenti solo nei seguenti casi:
 - a) L'organismo che richiede i dati personali sia un'Istituzione pubblica o privata che offre informazioni in merito al proseguimento del corso di studi dopo il Diploma;
 - b) La richiesta di nominativi di studenti sia finalizzata all'offerta di lavoro.

Art. 27 Concessione d'uso della Palestra ad Enti esterni

1. L'uso della palestra durante l'orario non coincidente con attività dell'istituto è delegato alla valutazione della Provincia.
2. Le società o gruppi sportivi che usufruiscono della palestra per allenamenti sono responsabili in solido con gli atleti del mantenimento dell'ordine e della disciplina.
3. L'ingresso degli atleti agli impianti in occasione degli allenamenti può avvenire solo se gli stessi sono accompagnati da un responsabile, di cui dovrà essere comunicato il nome al Dirigente da parte delle società o dei gruppi sportivi concessionari.
4. Gli atleti devono servirsi esclusivamente dello spogliatoio loro assegnato. I materiali necessari agli allenamenti dovranno essere ritirati a cura del responsabile accompagnatore, al termine degli stessi. Il responsabile della società deve segnalare immediatamente alla segreteria i danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature, gli ammanchi del materiale, nonché le eventuali irregolarità riscontrate. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, tramite il rappresentante responsabile alla segreteria.
5. Gli orari fissati per gli allenamenti devono essere scrupolosamente osservati in modo da non intralciare l'attività degli altri gruppi sportivi.
6. Il responsabile dovrà assicurarsi del corretto uso delle attrezzature (sia in dotazione che quelle proprie) e che i partecipanti entrino in palestra con calzature adatte (scarpette da ginnastica con suola di gomma bianca e non nera).

7. Al termine dell'uso il responsabile dovrà assicurarsi che i rubinetti (lavandini e docce) siano chiusi e che vengano spente le luci dei locali.
8. A chiunque imbratterà i muri (con qualunque genere di scritto) verrà addebitato il costo della tinteggiatura dell'intera parete.
9. In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento la Dirigenza si riserva la facoltà di revocare l'uso della concessione in qualsiasi momento e senza preavviso.
10. La palestra potrà essere utilizzata da società e gruppi sportivi extrascolastici dal lunedì al sabato compreso, tra le ore 17 e le 21.
11. La società sportiva assegnataria dell'uso della palestra deve garantire un servizio costante di custodia, per l'apertura e la chiusura dei locali e per la vigilanza all'accesso alla palestra evitando che estranei permangano all'interno dei locali scolastici.
12. L'istituto risponde dei valori lasciati negli spogliatoi.
13. L'amministrazione provinciale assumerà a proprio carico le spese relative a:
 - a. manutenzione straordinaria di tutta la palestra e dei suoi impianti elettrici, idraulici, meccanici ed attrezzature.
 - b. spese relative ad energia elettrica, al consumo di acqua potabile, al riscaldamento durante l'orario extrascolastico e di pulizia dell'intera palestra oltre l'orario scolastico.
14. La società assegnataria, giornalmente, dovrà eseguire le seguenti pulizie: servizi, spogliatoi, atri, spazi comuni (incluse le gradinate) e periodicamente (ogni trimestre) le vetrate.
15. Deve inoltre essere assicurata la perfetta disinfezione e disinfestazione secondo le disposizioni di legge.

PARTE VIII. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà esposta in bacheca, sarà distribuita all'inizio di ciascun anno agli studenti che si iscrivono per la prima volta e a tutti i docenti di nuova nomina o trasferiti o assegnati a questo istituto.

Art. 29 Osservanza della normativa vigente

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali.

Art. 30 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto entra in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo della scuola.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 23 del 19/05/2009

Affisso all'albo in data 24/05/2009

TABELLA ALLEGATO 1

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

INFRAZIONI	SANZIONI	OO. COMPETENTI	ORGANO CUI SI PUO' RICORRERE
mancanze rispetto ai doveri scolastici quali: <ul style="list-style-type: none"> • frequenza irregolare e assenze non giustificate • reiterati ritardi nell'ingresso • abituale uscita anticipata 	ammonizione scritta	docenti	non impugnabile
<ul style="list-style-type: none"> • ripetute mancanze verso i doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni scritte; • violazione del Regolamento di Istituto (cfr. art. 7 comma 3 del presente Regolamento) • compromettere il regolare svolgimento dell'attività scolastica (art. 7 comma 4 del presente Regolamento) • allontanarsi senza permesso durante le attività didattiche a scuole e/o svolte al di fuori dell'edificio scolastico. 	censura scritta	Dirigente scolastico	Organismo di garanzia
<ul style="list-style-type: none"> a. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure b. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola (art. 7 comma 5 del presente Regolamento) c. per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti (art. 7 comma 5 del presente Regolamento) - per danni arrecati 	<i>dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni</i>	Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori	Organismo di garanzia

volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature (art. 7 comma 6 del presente Regolamento)			
<p>a. in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale</p> <p>b. quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica</p> <p>c. quando commette oltraggio nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli studenti</p>	2. dell'allontanamento temporaneo per un periodo superiore ai <i>quindici giorni</i> e/o l' <i>esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</i>	Consiglio d'Istituto	Organismo di garanzia
Mancanze commesse durante lo svolgimento degli esami		Commissione d'esame	